

Roma, 25 Gennaio 2019 - Prot. 41/2019.

Calcolo del Periodo di comporto in uno specifico caso (Rif. CCNL "Servizi Ausiliari" del 21/11/2017)

Questa Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione, di seguito anche denominata solo "Commissione", ha ricevuto dalla Società C4 Srl, la seguente richiesta:

* Quesito *

Si chiede di precisare il periodo di comporto ai sensi dell'art. 155 del CCNL "Servizi Ausiliari" maturato da una Lavoratrice assunta l'1/7/2014 e licenziata l'8/5/2018 per asserito superamento del periodo di comporto, avendo complessivamente effettuato 185 giorni di malattia.

* Rilievi e considerazioni preliminari della Commissione *

- a) In data 21 Novembre 2017 le Associazioni Datoriali ANPIT, CIDECA, CONFIMPRENDITORI, PMI Italia, UAI - Terziario e UNICA con l'Organizzazione Sindacale CISAL Terziario - CISAL, hanno sottoscritto il CCNL "Servizi Ausiliari", (anche solo richiamato come "CCNL" o "CCNL Servizi Ausiliari"), con validità dal **1° Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2020**, quale rinnovo settoriale del previgente CCNL "Servizi" del 30 Ottobre 2012.
- b) L'articolo 155 del CCNL Servizi Ausiliari prevede che un lavoratore con oltre due anni di anzianità abbia diritto al mantenimento del posto *per assenze, anche non continuative o eventi morbosi diversi, per 120 giorni solari, con l'incremento di 20 giorni solari per ciascun anno lavorato oltre il biennio, ma con il limite di 365 giorni di prognosi complessiva, fermo restando che il computo va effettuato all'interno dell'arco temporale mobile di 5 anni, sempre decorrenti a ritroso dall'inizio dell'ultimo episodio morboso*, determinando così il seguente periodo di comporto, di seguito precisato per anni di anzianità lavorativa del Dipendente:
 - Fino a 2 anni d'anzianità: 120 giorni complessivi;
 - Al 3° anno d'anzianità: 120 + 20 = 140 giorni complessivi;
 - Al 4° anno d'anzianità: 120 + 20 + 20 = 160 giorni complessivi;
 - e così via, fino al 14° anno d'anzianità: 120 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 5 = 365 giorni complessivi → nel 14° anno, l'incremento è di soli 5 giorni, per intervenuto limite complessivo contrattuale.
- c) La durata del periodo di comporto e l'arco temporale di riferimento sono rimasti invariati in sede di rinnovo e, quindi, ricalcano pedissequamente quelle previste dal CCNL "Servizi" del 30 ottobre 2012.
- d) Le Parti sottoscrittrici il CCNL hanno quindi contrattualmente previsto un periodo di comporto, ovvero di conservazione del rapporto di lavoro in caso di assenza per malattia non professionale, direttamente proporzionato all'anzianità di servizio del Dipendente. Superato tale periodo di conservazione del rapporto, in caso di perdurante assenza per malattia o di nuova prognosi, entro il momento di

Roma, 25 Gennaio 2019 - Prot. 41/2019.

maturazione del successivo scaglione di comparto, l'Azienda può recedere dal contratto per "superamento del periodo di comparto", nel rispetto delle condizioni previste all'art. 155 del CCNL Servizi Ausiliari, ivi compreso il riconoscimento al Dipendente dell'indennità sostitutiva del Preavviso contrattuale. In particolare, il Datore di lavoro, in caso di superamento del periodo di comparto in costanza di malattia, può procedere in qualsiasi momento alla risoluzione del rapporto di lavoro "per giustificato motivo soggettivo" purché entro i successivi **45** giorni dal superamento dello stesso (in caso di Aziende con più di 15 dipendenti) o in alternativa entro **90** giorni (in caso di Aziende fino a 15 dipendenti) e sempreché vi sia stato il costante riconoscimento dell'integrazione datoriale all'indennità INPS. Resta poi inteso che l'efficacia del licenziamento decorrerà secondo le norme legislative e la giurisprudenza corrente.

- e) Nel caso richiesto, fino alla data dell'8 maggio 2018, la Lavoratrice aveva maturato **3 anni, 10 mesi e 8 giorni di anzianità lavorativa**.
- f) Ai sensi dell'art. 155 del CCNL Servizi Ausiliari, ciascun evento morboso si computa per sommatoria dei giorni solari di prognosi, dal primo giorno seguente all'ultimo lavorato fino al giorno immediatamente precedente alla ripresa del lavoro, computando entrambi i termini. Resta inteso, che il computo di ciascuna prognosi è senza soluzione di continuità e, quindi, comprende gli eventuali giorni di riposo o di festività cadenti nel periodo di malattia fino al giorno di effettiva ripresa del lavoro o, nel caso di assenza perdurante, fino al termine della prognosi in corso. Il periodo complessivo di malattia si ottiene, quindi, sommando i computi di ciascun evento intervenuto nell'arco temporale di riferimento contrattuale (*ultimi 5 anni o, in caso di minore anzianità, l'intera anzianità lavorativa del Dipendente*) alla prognosi in corso. Ciò, mentre l'arco temporale di riferimento decorre, a ritroso, dall'inizio dell'ultimo episodio morboso.

*** Parere della Commissione riferito al caso concreto ***

Premesso tutto quanto sopra precisato, questa Commissione Bilaterale d'Interpretazione Contrattuale emette la seguente Interpretazione Esemplificativa ed Esplicativa sul computo del periodo di comparto ex art. 155 del CCNL "Servizi Ausiliari", in riferimento al caso proposto.

1) Calcolo del periodo di comparto contrattuale nel caso proposto

Il calcolo del periodo di comparto contrattuale riferito al caso proposto è precisato nella successiva Tabella A.

Tab. A: Periodo di comparto contrattuale per Lavoratrice con 3 anni, 10 mesi e 8 giorni di anzianità di servizio

<i>Descrizione</i>	<i>Giorni Solari</i>
a) Fino a 2 anni d'anzianità	120
b) Oltre 2 anni d'anzianità: incremento di 20 giorni solari per ogni anno lavorato oltre il biennio, con il limite complessivo di 365 giorni	
• Al 3° anno d'anzianità	120 + 20 = 140



Roma, 25 Gennaio 2019 - Prot. 41/2019.

Pertanto, alla data dell'8/05/2018, per comporto contrattuale in caso di malattia non professionale, la Lavoratrice aveva maturato **140** giorni di conservazione del posto a fronte di un'assenza di 185 giorni.

Fermo restando l'integrale rispetto aziendale della disciplina in materia di "Malattia non professionale" prevista dal CCNL Servizi Ausiliari ivi applicato, non documentato all'atto della richiesta del Parere, giuste le dichiarazioni aziendali rese, questa Commissione Bilaterale conferma che il licenziamento effettuato dalla C4 Srl dopo 185 giorni di malattia del dipendente, contro i 140 effettivamente maturati dalla Lavoratrice, si qualifica contrattualmente come recesso "per superamento del periodo di comporto", poiché avvenuto entro il termine contrattuale più restrittivo (Aziende con oltre 15 dipendenti) e, cioè, entro il 45° giorno dal superamento del periodo di comporto di 140 giorni spettante alla Lavoratrice.

Roma, 25 Gennaio 2019.

La Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione

Rappresentante Datoriale
(Franco Ravazzolo)



Rappresentante Sindacale
(Alice Fioranzato)

Il Presidente pro. Eusebio De Gregorio